

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 016/CSA– RIUNIONE DEL 24 SETTEMBRE 2015

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. SORRENTINO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della F.I.G.C., con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 25 del 14.9.2015, ha squalificato per 3 gare effettive il calciatore Gennaro Sorrentino della A.S.D. Progreditur Marcianise, per aver colpito un calciatore avversario con una manata al volto nel corso della partita Marcianise/Pomigliano del 13.9.2015.

Avverso tale sanzione ha proposto reclamo il detto calciatore, lamentando l'eccessività della sanzione in quanto causata da un gesto istintivo, non provocatorio e non violento, tenuto in azione di gioco senza conseguenze per l'avversario colpito.

La Corte, ritenuta l'opportunità di un'integrazione istruttoria, ascoltava telefonicamente l'Arbitro della gara, il quale confermava che la manata con cui il Sorrentino aveva colpito l'avversario effettivamente non aveva procurato danni a quest'ultimo, ma che la stessa era stata inferta a gioco fermo e quindi con l'intenzione di nuocere.

A fronte di tale risultanza, confermativa del rapporto arbitrale, il reclamo non merita accoglimento.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sorrentino Gennaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SSDARL CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/SAMBENEDETTESI DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

La S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, con ricorso preceduto da richiesta atti e tempestivamente inoltrato, ha impugnato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al proprio calciatore Filippo Gattari dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. con Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015, "per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un avversario con una manata al volto", nel corso della partita Campobasso/Sambenedettese del 16.9.2015.

La reclamante eccepisce l'eccessiva onerosità della sanzione irrogata assumendo che la condotta

posta in essere dal Gattari sarebbe da ritenersi non violenta per totale assenza di intento lesivo dell'incolumità del calciatore avversario colpito, il quale, di fatto, non aveva subito conseguenze dannose.

La Corte riteneva opportuno acquisire chiarimenti dall'Arbitro della gara; quest'ultimo, confermando quanto refertato, riferiva che il calciatore Gattari aveva attinto il suo avversario allorché il gioco era in svolgimento, ma a palla ben lontana, sicché non è dubitabile l'intenzione di lederlo fisicamente.

Le risultanze degli atti, per come integrate dalla comunicazione telefonica con il Direttore di gara, non consentono di deliberare positivamente il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso di Campobasso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUOTOLO GENNARO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE 1927/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 17.9.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al sig. Ruotolo Gennaro.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Sangiovese 1927/Valdinievole Montecatini del 16.9.2015, il Ruotolo, allenatore della società Sangiovese, usciva dall'area tecnica, protestando nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli a voce alta espressioni gravemente irrispettose, veniva allontanato.

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Sangiovese 1927 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 18.9.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.9.2015, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sangiovese 1927 di San Giovanni Valdarno (Arezzo) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EVACUO DAVIDE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/SAN SEVERO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

Con reclamo in data 22.9.2015, la società U.S.D. San Severo avanzava reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 26 del 17.9.2015, che squalificava per 3 giornate effettive il calciatore Evacuo Davide per avere lo stesso, a gioco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, in quel momento, in possesso del pallone.

Sostiene la società ricorrente che, nel caso di specie, la sanzione inflitta al calciatore sarebbe

troppo afflittiva, in quanto la condotta dello stesso, sarebbe riconducibile più alla fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 19 C.G.S. che a quella prevista dalla lettera b) del medesimo comma del medesimo articolo.

Per tale motivo chiede, in via principale, l'annullamento della sanzione oppure, in via subordinata, la sua riduzione.

In sintonia con l'orientamento di codesta Corte in casi simili, si ritiene che la doglianza formulata sia meritevole di condivisione nei limiti già più volte delineati in precedenti pronunce.

Premesso che non sussiste alcun dubbio sulla grave condotta del giocatore che, in una azione di gioco, ha colpito con uno schiaffo il volto dell'atleta avversario, tale condotta, ad avviso di questa Corte, dev'essere analizzata attraverso un'indagine mirata alla comprensione della finalità del gesto, ricavabile dalla dinamica della azione stessa.

Va, infatti, sottolineato che la "condotta violenta" è tipicamente connotata dall'intenzione di arrecare un *vulnus* all'integrità fisica dell'avversario, fuori da ogni tensione agonistica e/o ben oltre il limite di essa.

Conseguentemente, diventa punto centrale dell'indagine la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva.

Nel caso in esame, non v'è dubbio che il giocatore Evacuo abbia posto in essere una serie scoordinata di movimenti finalizzati a liberarsi della pressante vicinanza dell'avversario e che abbia colpito con uno schiaffo al volto il giocatore della società Isola Liri.

Quello che appare carente, ad avviso di questa Corte, è la chiara e inequivoca percezione della volontà dell'Evacuo di arrecare, esclusivamente ed incontrovertibilmente, un danno fisico all'avversario, senza alcun minimo legame dinamico tra la scomposta agitazione del giocatore l'azione di gioco in svolgimento.

Manca, secondo il convincimento raggiunto da codesta Corte, quell'apprezzamento possibile di tale segno distintivo in ordine alla deliberata volontà di infliggere all'antagonista un male ingiusto e ingiustificato, neanche collegato al rischio naturalmente insito in ogni attività sportiva, almeno in quelle che richiedono un impegno fisico di contrasto all'azione altrui.

In conclusione, lo "schiaffo al volto" correttamente percepito dal direttore di gara può essere collocato dinamicamente all'interno di un'azione di gioco e non avulsa da essa, cosicché il gesto, pur gravemente e irragionevolmente scomposto, può essere qualificato come "condotta gravemente antisportiva" e, come tale, sanzionabile alla luce dell'art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia), riduce la sanzione inflitta al calciatore Evacuo Davide a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio